



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304.			
_____ <small>(ODDI MASSIMO) (ODDI MASSIMO) (N. ZAMARO)</small> <small>L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</small>			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E SPORT		<small>(Visini Rita)</small> L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 21/10/2015 prot. 600	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ <small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>		_____ <small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>	

Oggetto: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 25 della l.r. 38/1996 che istituisce il servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna di cui all'articolo 25 della l.r. 38/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 125: “Modifiche alla DGR 1304/2004: ‘Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03’ ”;

VISTO il paragrafo I.B.1.6 dell'allegato alla DGR 1304/2004 riguardante i servizi di mensa sociale ed accoglienza notturna;

CONSIDERATO che i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna tendono a soddisfare temporaneamente i bisogni primari di vita di persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale e rappresentano il primo accesso ai servizi territoriali in un percorso più articolato che prevede un successivo affidamento ad altre tipologie di servizi;

CONSIDERATA la necessità di rendere più funzionali tali servizi per fronteggiare il numero crescente di persone che vengono a trovarsi in situazione di precarietà e disoccupazione;

VALUTATA l'opportunità di modificare alcuni requisiti contenuti nella DGR 1304/2004 introducendo la possibilità di:

- a) in relazione al servizio di mensa sociale, erogare oltre 300 pasti giornalieri laddove vengano assicurati periodi di turnazione e sia garantita la funzionalità del servizio;
- b) in relazione al servizio di accoglienza notturna:
 - 1) accogliere gli ospiti anche in stanze da sei posti letto, mantenendo il limite di quattro metri quadri per ciascun ospite;
 - 2) autorizzare più nuclei funzionali in caso di ristrutturazione di immobili a più piani con superamento della capacità ricettiva prevista dall'articolo 25 della l.r. 38/1996;
 - 3) consentire soluzioni strutturali in deroga nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

RITENUTO pertanto opportuno sostituire il paragrafo I.B.1.6 contenuto nella sezione I.B.1 dell'allegato alla DGR 1304/2004, come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- A) di approvare l'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente la sostituzione del paragrafo I.B.1.6 all'interno della sezione I.B.1 dell'allegato alla DGR 1304/2004, riguardante il servizio di mensa sociale e accoglienza notturna;
- B) di pubblicare sul sito sociale.lazio.it il testo coordinato dell'allegato alla DGR 1304/2004 come modificato dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia

ALLEGATO A

All'interno della sezione I.B.1 dell'allegato alla DGR 1304/2004, riguardante il servizio di mensa sociale e accoglienza notturna, il paragrafo I.B.1.6 è sostituito con il seguente:

“I.B.1.6 Requisiti strutturali ed organizzativi.

I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono realizzati nelle grandi aree urbane e nei comuni dove sono presenti persone in condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

Le sedi d'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono organizzate in modo da garantire un'ordinata e civile convivenza con la cittadinanza residente.

Per quanto attiene la sede della mensa sociale, la cucina, ove prevista, risponde ai criteri igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di preparazione e somministrazione dei pasti e delle bevande. I locali della mensa sociale sono areati, luminosi e confortevoli. Qualora i pasti provengano dall'esterno è previsto un apposito locale per lo sporzionamento, per l'eventuale riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e per la custodia delle stoviglie.

Nella struttura sono previsti almeno due bagni ed un bagno accessibile, in modo da consentire l'accesso ad una persona su sedia a ruote. E' previsto inoltre uno spogliatoio ed un servizio igienico per gli operatori.

Possono essere erogati oltre trecento pasti qualora siano osservati predefiniti periodi di turnazione e sia garantita la funzionalità e l'efficienza del servizio.

La struttura dove si presta il servizio di accoglienza notturna deve essere dotata di servizi igienici, ivi compresi gli impianti doccia adeguati e in numero sufficiente in rapporto alle persone accolte (un servizio igienico ed un impianto doccia ogni 6 persone). Gli ambienti per l'accoglienza notturna possono contenere fino ad un massimo di sei posti letto ciascuno ed ogni ospite deve usufruire di una superficie minima di quattro metri quadrati. In materia di accessibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale si osserva quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Sono previste stanze riservate per ospitare persone in difficoltà con minori, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti per le camere da letto delle comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà dall'allegato alla DGR 1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015 (par. V.A.2.3).

E' inoltre previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori in presenza notturna.

Per quanto concerne le prestazioni inerenti la mensa serale e la prima colazione le stesse possono essere erogate in collegamento con un servizio di mensa sociale.

Eventualmente sono previsti locali idonei a ospitare temporaneamente il cane del soggetto fruitore del servizio di accoglienza notturna.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, qualora sia possibile organizzare più nuclei funzionali autonomi di accoglienza notturna all'interno dello stesso edificio con utilizzo comune

di ambienti destinati ai servizi complementari all'accoglienza notturna anche se dotati di un unico accesso, il comune competente può concedere un'autorizzazione per ciascun nucleo funzionale, anche in deroga ai requisiti di ricettività previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera b) della l.r. 38/1996.

Nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il comune competente può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti previsti, sempre che sia garantita la funzionalità e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti.”.

Copia